

ALLEGATO A

Progetto Regionale 8
Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità

Obiettivo 1 – Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica sostenibile

Interventi: Tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed indiretti da predazione e attuazione misure preventive

Titolo intervento da attuare: *Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)*

Descrizione dell’intervento

L’intervento è volto a indennizzare le aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus). Il danno sull’animale è accertato dal veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale (AUSL) competente territorialmente. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario.

L’indennizzo è subordinato all’applicazione di almeno una misura di prevenzione da parte dei beneficiari: recinzioni di sicurezza e/o cani da guardiania.

L’indennizzo è concesso sia per danni diretti (rimborso del valore di mercato del capo predato) che indiretti (i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti sopravvissuti).

Ambito di applicazione

L’intervento si attua nell’ambito del “Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 327 del 21.12.2022, ed in particolare sulla base dell’art. 29 “*Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da animali protetti*” ed inoltre della normativa nazionale in materia di aiuti di stato (legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni).

Beneficiari

L’aiuto è concesso a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), così come definite nell’allegato I del Reg. (UE) 2022/2472), attive nella produzione agricola primaria (articolo 1 punto 1 lett. a) Reg. (UE) 2022/2472).

Al fine del presente intervento si specifica ulteriormente che l’aiuto è concesso agli Imprenditori Agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, che svolgono attività di allevamento come attività d’impresa svolta professionalmente a fini economici, ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile e art. 4 del DPR 633/72, e per questo muniti di partita IVA in materia agricola, compresi gli Imprenditori Agricoli Professionali (di seguito I.A.P.), con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino, bufalino, suino, equino e asinino, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale.

Limitazioni e condizioni specifiche di accesso

Per poter essere ammesso al sostegno il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) le imprese devono essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Non è possibile erogare aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea.
- b) le imprese in difficoltà ai sensi del punto 5. lett. h dell'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2472, accedono agli aiuti solo qualora le difficoltà finanziarie dell'impresa siano dovute a danni causati dagli animali protetti;
- c) aver messo in atto almeno una misura di prevenzione a tutela del bestiame allevato: recinzioni di sicurezza e/o cani da guardiania;
- d) di avere allevamenti zootecnici registrati in BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica) la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è situata nel territorio regionale
- e) aver rispettato le norme sanitarie vigenti in materia di: anagrafe zootecnica, identificazione e registrazione dei capi allevati, profilassi delle malattie soggette a piani di controllo e/o risanamento, spostamento degli animali;
- f) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della domanda di cui al presente bando;
- g) non aver ottenuto rimborsi assicurativi per l'evento predatorio o, in caso di loro ottenimento, dichiararne l'ammontare.

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, firmi atti falsi o ne faccia uso.

Le domande potranno essere presentate per i danni subiti tra il 1° novembre 2022 al 31.10.2023.

Forma del sostegno

L'aiuto è concesso nell'ambito del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ed in particolare dell'art. 29 aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da animali protetti.

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione, pagato direttamente all'azienda interessata.

Il regime di aiuti è adottato entro un termine di tre anni dalla data dell'evento che ha determinato il danno e gli aiuti saranno versati entro quattro anni a decorrere dalla data dell'evento che ha determinato il danno (art. 29 paragrafo 4 Reg. (UE) 2022/2472).

I costi ammissibili sono i costi subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno, valutato dal veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente territorialmente, calcolato individualmente per ciascun beneficiario e comprendono:

- a) il costo di mercato degli animali uccisi o destinati a morte per le ferite riportate
- b) costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti sopravvissuti all'evento predatorio;

Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

Intensità di aiuto: 100 % dei costi diretti ammissibili, 100 % dei costi indiretti ammissibili.

Per animale ucciso si intende capo allevato che sia stato ucciso o gravemente ferito (quindi destinato a morte) a seguito dell'evento predatorio.

La verifica dei requisiti per l'indennizzo è effettuata dai Settori Territoriali dell'agricoltura della Direzione agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, competenti per territorio, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente.

Modalità attuative e scadenze

Il presente intervento si attua attraverso un bando approvato dal Settore competente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale. Le domande di aiuto dovranno essere presentate attraverso il sistema informativo di ARTEA direttamente ai Settori Territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, immediatamente dopo l'avvenuta certificazione da parte del veterinario dell'Azienda USL dell'avvenuto evento predatorio, e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data dell'evento predatorio. Le domande verranno istruite dai Settori Territoriali dell'agricoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, i quali provvederanno, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda a valutare l'ammissibilità, a determinare il contributo e, previa verifica delle disponibilità finanziarie tramite il sistema informativo di ARTEA, a concedere il contributo, che verrà quindi liquidato alle aziende interessate dall'ARTEA.

Risorse disponibili

Le risorse regionali disponibili per l'anno 2023 ammontano ad euro 394.104,54 (capitolo di uscita 52706 del bilancio gestionale finanziario 2023-2025 stanziamento puro).

Tale importo potrà essere incrementato con le ulteriori risorse che si rendessero disponibili, con successivi atti del settore competente. A tal fine le risorse finanziarie saranno trasferite, in una o più soluzioni, ad ARTEA che assume il ruolo di Organismo Pagatore;

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore "Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS). Pesca nelle acque interne" della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività di programmazione;
- b) i Settori Territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'adozione dell'atto di concessione e di liquidazione e per gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 30/05/2017 n. 115;
- c) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande, dei moduli istruttori e per l'erogazione dell'aiuto ai beneficiari.